

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Anna Antonella Trotta**

Dottore Commercialista

Napoli, lì 15 giugno 2022

## CIRCOLARE N.6/2022

In data 17.05.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 50 recante ulteriori “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, c.d. decreto “Aiuti”.

Si segnalano le principali novità:

### **1.Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas**

Il DL 50/2022 modifica nuovamente la disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; nel dettaglio ai sensi dell'art. 2 del suddetto DL il credito d'imposta è aumentato:

- dal 20 % al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale in relazione al secondo trimestre 2022;
- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022;
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore in relazione al secondo trimestre 2022.

### **2.Superbonus del 110% - Edifici familiari e unità autonome in edifici plurifamiliari**

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari. Con l'art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

### **3.Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti e altre categorie**

Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un'indennità *una tantum* di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Ragioniera

**Ivan Cevoli**

Ragioniere

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

L'indennità viene erogata:

- al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
- in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell'interessato;
- per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall'INPS, in base alla categoria interessata.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

L'art. 31 del DL 50/2022 riconosce un'indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234.

L'indennità è riconosciuta:

- una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
- per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Recupero da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l'INPS.

Indennità una tantum altre categorie

L'art. 32 del DL 50/2022 introduce un'indennità *una tantum* di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.

Fondo per l'indennità una tantum dei lavoratori autonomi

L'art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

L'indennità spetta ai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).

I suddetti soggetti non devono aver fruito dell'indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito (nel periodo d'imposta 2021) un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto attuativo.

**4. Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico**

L'art. 35 del DL 50/2022 prevede l'attribuzione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono in questione:

- viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
- ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare l'importo di 60,00 euro.

Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.

Il buono in questione è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.

Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

### **5. Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Modifiche c.d. “nuovo esterometro”**

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall'1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015:

- introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
- stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022.

Il successivo DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-*ter* del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l'introduzione delle novità fosse differita all'1.7.2022. Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:

- la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
- i termini di trasmissione;
- i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall'1.1.2022).

#### Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Per effetto dell'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall'1.7.2022:

- i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente non hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

#### Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

#### Termini per la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione

#### Profili sanzionatori

Con la legge di bilancio 2021 è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all'eterometro. La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200.00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### **6. Novità in materia di detrazioni “edilizie” – chiarimenti**

Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

#### Opzione per la cessione del credito e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”

Ai sensi dell'art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. “bonus facciate” e del “superbonus 110%”, sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:

- gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;

- gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'importo complessivo di 10.000,00 euro, la circ. 19/2022 ha precisato che:

- occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo;
- deve essere considerato l'intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d'imposta;
- qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell'edificio deve essere considerato l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condòmino.

## 7. Principali adempimenti

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.06.2022 | Acconto IMU 2022                                       | <p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.</p> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2022;</li><li>• la prima rata dell'IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.</li></ul> <p>Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce"</p> |
|            | Saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022 enti non commerciali | <p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del conguaglio IMU complessivamente dovuto per l'anno 2021;</li><li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2022, pari al 50% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021.</li></ul> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i Comuni posso differire il versamento della prima rata dell'IMU 2022;</li><li>• la prima rata dell'IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co.3 del DL 14.8.2020 n. 104.</li></ul>         |

|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.06.2022 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2022;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;</li> <li>oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.</li> </ul> |
|            | Versamento IVA mensile            | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2022;</li> <li>versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>                                                  |
| 27.06.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT   | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di maggio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2022 | Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID- 19                                                          | <p>I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.</p> <p>L'autodichiarazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p>                                                            |
| 30.06.2022 | <p>Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022</p> <p>Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022</p> | <p>Per i contribuenti che si avvalgono del modello Redditi PF/2022, non titolari di partita IVA, i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compreso il primo acconto, vanno eseguiti entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 30/06/22;</li> <li>• il 22/08/22 (il 30/07 cade di sabato, così come il 20/08 cui si giunge in applicazione della "proroga di ferragosto") con la maggiorazione dello 0,40% da calcolarsi preventivamente.</li> </ul> <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2021;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2022.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.06.2022 | Versamenti imposte modello REDDITI SP 2022                                                                        | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>                                                                                                                                 |
|            | Versamenti IRAP                                      | <p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2021;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
|            | Versamenti saldo IVA 2021                            | <p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale     | <p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>                            |

|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2022 | Versamento diritto camerale                                 | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa             | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p> |
|            | Versamento prelievo straordinario per il settore energetico | <p>I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022, sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.</p> <p>Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari o superiore al 10%;</li> <li>• superiore a 5.000.000,00 di euro.</li> </ul>                                                                                 |
| 30.06.2022 | Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"            | <p>I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2021, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>                                                                                |

|            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2022 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni    | <p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.</p> |
|            | Dichiarazione IMU 2021                                                          | <p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021, qualora obbligatoria.</p> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Ravvedimento IMU 2021                                                           | <p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30.06.2022 | Registrazione contratti di locazione                                            | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30.06.2022 | Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022 | <p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2022, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>energia elettrica;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggerimento". L'autocertificazione va presentata:</li><li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li><li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li></ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

  
Dott. Giuseppe Signoriello